

COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER IL MERCATO SETTIMANALE
E PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2009

SOMMARIO

- PARTE I -

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

- Art. 1 - Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento
- Art. 2 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 3 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- Art. 4 - Regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale
- Art. 5 - Iscrizione alla lista di spunta
- Art. 6 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 7 - Presenze
- Art. 8 - Gestione del mercato
- Art. 9 - Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato
- Art. 10 - Modifiche
- Art. 11 - Sospensione e revoca
- Art. 12 - Subingresso
- Art. 13 - Modifica della tipologia di merce
- Art. 14 - Posteggio riservato al produttore agricolo

- PARTE II -

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 15 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante
- Art. 16 - Tempi e modalità di sosta
- Art. 17 - Aree escluse dall'esercizio del commercio itinerante

- PARTE III -

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 18 - Norme igienico sanitarie
- Art. 19 - COSAP ed utilizzo elettricità
- Art. 20 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 21 - Consultazione delle parti sociali

- PARTE IV -

SANZIONI

- Art. 22 - Sanzioni

- PARTE V -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Rinvio alle disposizioni di legge

Art. 24 - Obbligo di osservanza degli altri regolamenti comunali

Art. 25 - Abrogazione

- ALLEGATI -

Allegato 1 - Pianta Organica del Mercato

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale e l'attività di commercio in forma itinerante su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114/1998, dalla L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni ed integrazione e nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo della Regione Lombardia.

- PARTE I -

ESERCIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 1

LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge con cadenza settimanale in via della Misericordia, nell'ambito dell'area definita dallo schema allegato, con un totale di n. 24 posteggi.

Fermo il divieto di effettuare mercati nei giorni di Natale e Capodanno, i mercati si svolgono ordinariamente nella giornata di Sabato, con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio	dalle ore 6.00
inizio delle operazioni di vendita	dalle 7.30
effettuazione della spunta	alle ore 8.00
fine delle operazioni di vendita	alle ore 12.30
inizio dell'uscita dal mercato	alle 12.30
smontaggio del banco e liberazione del posteggio	non oltre le 13.00

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato. I mercati che coincidono con le festività di Natale e Capodanno possono essere anticipati con ordinanza sindacale.

ART. 2

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dall'ufficio commercio a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni veicolo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dall'Ufficio di polizia locale.

ART. 5
ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, purché valide per l'ambito del territorio comunale.

La domanda di partecipazione alla spunta, deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e le eventuali specializzazioni;
- gli estremi di iscrizione al registro esercenti il commercio, qualora intenda svolgere l'attività di somministrazione;
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta.

La domanda, corredata della fotocopia della carta d'identità, va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda di partecipazione ha validità di 1 anno. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista.

ART. 6
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare entro le ore 8.00, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Municipale, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato domanda di inserimento nella lista di spunta, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese. Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento. L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria

ART. 7 PRESENZE

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare all'Ufficio Commercio entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare all'ufficio Commercio entro 15 giorni la documentazione relativa. Sulla base di quanto sopra l'Ufficio Commercio si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

ART. 8 GESTIONE DEL MERCATO

La gestione ed il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di polizia locale. Gli agenti di polizia locale provvedono alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione oltre a redigere la relazione annuale di gestione.

ART. 9 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD, e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti

salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

-il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART. 10 MODIFICHE

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 11 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio commercio può disporre la **sospensione** dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il responsabile dell'Ufficio commercio **revoca** l'autorizzazione nel caso di:

- a) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
- b) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- c) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) in caso di subingresso:
 - per atto tra vivi qualora non sia comunicato all'ufficio commercio l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà, salvo proroga di 30 giorni in caso di comprovata necessità;
 - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata all'ufficio commercio la comunicazione di sub ingresso.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

ART. 12 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgvo n. 114/1998 e sempre che si provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Il subingresso è ammesso nel rispetto sia del settore merceologico che della categoria merceologica del posteggio.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta all'Ufficio commercio del comune.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13 MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI MERCE

Gli operatori già concessionari di posteggio non possono cambiare la tipologia della merce da vendere se non nel rispetto sia del settore merceologico che della categoria merceologica del posteggio. La relativa comunicazione va rivolta all'Ufficio commercio del comune.

ART. 14 POSTEGGIO RISERVATO AL PRODUTTORE AGRICOLO

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. LGS. 228/2001 è riservato, di norma ai margini del mercato, numero 1 (uno) posteggio, così come individuato nella planimetria del mercato allegata al presente.

Gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Ai produttori agricoli si applicano le norme sulla decadenza delle concessioni dei posteggi, previste dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

- PARTE II -
ESERCIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 15
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al tipo B dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, o dai produttori agricoli che abbiano comunicato l'inizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.:

- su qualsiasi area pubblica non preclusa al commercio itinerante
- a domicilio del consumatore
- nei locali o, più in genere, negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Lo svolgimento dell'attività nelle stazioni e nelle autostrade deve preventivamente essere autorizzato dall'ente proprietario.

Quando l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

ART. 16
TEMPI E MODALITA' DI SOSTA

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massime di 1 (una) ora; trascorso il tempo massimo consentito, l'operatore potrà continuare l'attività di vendita ad una distanza minima di 300 metri dall'area di sosta utilizzata.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai diversamente abili, in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve, lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

È fatto comunque divieto di occupare la sede stradale con merci o attrezzature di vendita diverse dal veicolo, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

I rifiuti devono comunque essere raccolti in apposito contenitore, che non può essere posto sulla sede stradale, e portati via al momento dello spostamento del veicolo.

ART. 17
AREE ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 300 metri di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di

mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

Si dà atto che nel territorio comunale, le condizioni generali di traffico non consentono lo svolgimento dell'attività in situazione di sicurezza e fluidità della circolazione, verranno presi gli opportuni provvedimenti, anche mediante ordinanza.

Il Comune, con ordinanza motivata, potrà temporaneamente inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.

- PARTE III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 oltre che ai regolamenti dell'ASL territorialmente competente ed alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 19 COSAP ED UTILIZZO ELETTRICITA'

Il comune fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico per l'area mercatale.

Agli operatori che ne faranno espressa richiesta, verrà concesso l'utilizzo della corrente. A tali operatori, oltre al canone per l'occupazione del suolo pubblico, verrà applicato una tariffa, calcolata di anno in anno dall'ufficio finanziario del Comune di Bariano, per il pagamento di tale utenza.

ART. 20 PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre

le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 21 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 L.R. N. 15/2000, può essere istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti. La commissione o, qualora non istituita, le organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale e le associazioni dei consumatori e degli utenti, è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati, anticipo dei mercati, prolungamento degli orari);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco. I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

- PARTE IV - SANZIONI

ART. 22 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del D. L.gvo n. 114/98, limitatamente alla fattispecie delle violazioni e relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00. Sono richiamate le modalità procedurali di cui alla legge 689/81.

- PARTE V -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114/1998 alla L.R. N. 15/2000 e s.m.i. ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 24
OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

ART. 25
ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

ALLEGATI

- Allegato 1

Pianta Organica del Mercato